



COMUNE DI CALENZANO

COPIA

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 125 del 29-10-2018

OGGETTO: Individuazione dei CRITERI RELATIVI ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione del costo del gasolio o dei G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) usati per riscaldamento Art. 8, comma 10, lettera c), legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:15, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

(omissis il verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

BIAGIOLI ALESSIO	P	PIACENTE FRANCESCO	P
TAITI NICCOLO'	P	BIANCALANI CANDIA	P
VENTURINI MARCO	P	FIORINO GIANLUCA	A
FONTANA ELENA	P	GUARNIERI MARZIA	P
ARENA MARIA	A	PALMA ERASMO	P
BOLOGNESI OLGA	P	D'ELIA AMERICO	P
PONI STEFANO	P	DE NATALE VITO ANTONIO	P
FANI ANNA	P	BARATTI DANIELE	P
ALLEGRETTI OMBRETTA	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

PRESEDE l'adunanza il Presidente BOLOGNESI OLGA.

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI i sigg.ri:

TAITI NICCOLO'.

VENTURINI MARCO.

BARATTI DANIELE.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Prestini Riccardo.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 1 aggiunto all'o.d.g. dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

(...omissis resoconto verbale della seduta...)



COMUNE DI CALENZANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabili con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella ZONA CLIMATICA "E", di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che la casa Comunale dove ha sede il Comune di CALENZANO ricade nella zona climatica D, (fascia climatica ricompresa tra 1.400 e 2.100 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (di seguito GG) pari a 1,740;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R. n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della ZONA CLIMATICA "E", appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella ZONA CLIMATICA "E";

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;



COMUNE DI CALENZANO

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente ad oggetto: "Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488", che in particolare prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme, rappresentando in sostanza un'unica "frazione" comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada, non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTA la delimitazione del centro abitato del Capoluogo, ove ha sede la casa comunale, individuata con delibera Giunta Comunale (di seguito G.C.) n. 113 del 28 settembre 2004;

RILEVATO che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa, né dalle Autorità per l'Energia, per definire un'area come metanizzata e che le altre amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali;

VALUTATO che l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 riporta nell'elenco il Comune di Calenzano come zona D gr-g 1740 alt 108, ma che da verifica effettuata tramite il portale GIS della Regione Toscana l'effettiva quota di altitudine della Casa Comunale risulta essere a 68 metri s.l.m., e che tale quota si ritiene di utilizzare per il calcolo effettuato secondo le indicazioni del comma 3 art. 2 DPR 412/93;

VALUTATO che, in base da quanto previsto dall'articolo 2 commi 3 e 4 del DPR 412/93 allegato A, le zone del territorio Comunale, esclusivamente situate al di fuori del centro abitato del Capoluogo dove ha sede la casa comunale come da delibera G.C. n. 113 del 28 settembre 2004, poste alla quota superiore rispetto alla quota della casa comunale stabilita in 68 m. s.l.m., in base al calcolo effettuato secondo le indicazioni del comma 3 art. 2 DPR 412/93, prendendo come riferimento di norma il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, che nel caso di specie risulta essere il Comune di Vaglia (quota della Casa Comunale 290 metri s.l.m.), sono da considerarsi classificabili come ZONA CLIMATICA "E", in quanto presentano un numero di gradi – giorno pari a 2.108 (duemilacentotto);

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, la soluzione più corretta da applicare riguardo alla zona climatica, vista la particolarità del territorio che, al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, si estende verso NORD dove confina con territori di altri comuni classificati in ZONA CLIMATICA "E", è quella di considerare: TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ESCLUSIVAMENTE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO DI CALENZANO (SEDE CASA COMUNALE) come ZONA CLIMATICA "E";

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, la soluzione più giusta da applicare appare quella di considerare "non metanizzate" le zone non ricomprese nei centri abitati serviti dalle rete del gas metano ed all'esterno di una fascia di 100 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete pubblica di



COMUNE DI CALENZANO

distribuzione del gas, sulla base di una valutazione forfettaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento, congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso;

RITENUTO opportuno di assegnare l'onere dell'individuazione delle zone NON METANIZZATE direttamente al cittadino e la trasmissione tramite autocertificazione al gestore del servizio di approvvigionamento sostitutivo del gas al di fuori della rete di pubblica distribuzione, di idonea documentazione attestante obbligatoriamente le concomitanti condizioni di:

- ubicazione in territorio esterno al centro abitato del Capoluogo dove ha sede la casa comunale come da delibera G.C. n. 113 del 28/09/2004 ad una quota superiore a 68 m. s.l.m. (quota della Casa Comunale);
- distanza di almeno 100 metri dalla più vicina infrastruttura di rete pubblica di distribuzione del gas, dimostrata con apposita attestazione del Gestore della rete;

RITENUTO altresì opportuno precisare che, qualora l'impianto termico o l'edificio asservito dall'impianto stesso, ricada sul confine e quindi solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, risulterà comunque ammesso a godere del beneficio di legge;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acclarata la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità alla presente deliberazione, quale presupposto necessario per il dispiegarsi della manovra tariffaria e di bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Programmazione e Pianificazione;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Risorse;

DATO atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali nella seduta del 29/10/2018;

* * * * *

Segue l'intervento, come riportato nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, del Sindaco Alessio Biaggioli.

* * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	15
ASTENUTI:			====
VOTI FAVOREVOLI			15
VOTI CONTRARI:			====

DELIBERA

1. Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, e qui integralmente richiamate, quali aree del territorio del Comune di Calenzano da considerarsi come ZONA CLIMATICA "E" ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4, DPR n. 412 del 1993, le zone del territorio Comunale, esclusivamente al di fuori del centro abitato del Capoluogo dove ha sede la casa comunale come da delibera G.C. n. 113 del 28 settembre 2004, poste alla quota superiore rispetto alla quota della casa comunale stabilita in 68 m. s.l.m.;



COMUNE DI CALENZANO

2. Di approvare l'apposito modulo ai fini della richiesta dell'applicazione del beneficio della riduzione del costo del gasolio o dei G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) usati per riscaldamento – Art. 8, comma 10, lettera c), legge 23 dicembre 1998, n. 448, elaborato come da fac-simile allegato (ALLEGATO 1);
3. Di trasmettere la presente deliberazione, tramite notifica, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico, ad ENEA, ed all'Agenzia delle Dogane;
4. Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento é subordinata alla mancata adozione del provvedimento di diniego, ovvero di un provvedimento interruttivo entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412;
5. Di dare atto pertanto che il presente provvedimento diventerà operativo entro 90 giorni dalla notifica e verrà reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato alla Regione Toscana ed alla Città Metropolitana di Firenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	15
ASTENUTI:			====
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000)).	
VOTI FAVOREVOLI n.			15
VOTI CONTRARI:			====

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde poter concedere quanto prima ai cittadini interessati il beneficio di cui trattasi.

* * * * *



COMUNE DI CALENZANO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 125 DEL 29-10-18

PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Individuazione dei CRITERI RELATIVI ai fini dell'
applicazione del beneficio della riduzione del
costo del gasolio o dei G.P.L. (gas di petrolio
liquefatti) usati per riscaldamento Art. 8, comma

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

Calenzano, 26-10-18

Il Responsabile
F.to PAOLETTI GIANNA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.
(Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Calenzano, 26-10-18

Il Responsabile
F.to TUTI ANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di
cui in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile.

Calenzano,

Il Responsabile
F.to TUTI ANNA



COMUNE DI CALENZANO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOLOGNESI OLGA

Il Segretario Generale
F.to AVETA PAOLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Calenzano,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dottor Pier Luigi MENCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 02-11-18

Segretario Generale
F.to AVETA PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva il** _____ per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 14-11-18

Vicesegretario Comunale
F.to MENCHI PIER LUIGI